

**Avv. Gianni Turco**  
**Via Monte Grappa n. 9/B**  
**20020 – ARESE (MI)**  
**Tel. 02/55017687 – fax. 02/55017671**  
**studio@studiolegaleturco.eu**

## **TRIBUNALE DI BERGAMO**

***PIANO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX.***

***ARTT. 67 SS. DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA***

***O.C.C. – Dott. Marco Persich***

Il sottoscritto **Cacici Antonio Gabriele** (C.F. [REDACTED]), nato [REDACTED] e residente a [REDACTED] rappresentato e difeso dall' Avv. Gianni Turco (C.F. TRCGNN59M01A226H – PEC: [gianni.turco@milano.pecavvocati.it](mailto:gianni.turco@milano.pecavvocati.it) – n. di fax 02/55017671), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b, come da procura in calce alla depositata istanza di nomina di un OCC,

### **PREMESSO**

- 1) che, il Sig. Cacici non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste Codice delle Crisi e dell'Insolvenza, nonché estraneo al campo applicativo della liquidazione giudiziale e/o della liquidazione coatta amministrativa.
- 2) che, non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente L. 3/2012 e/o del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- 3) che, si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite (c.d. sovraindebitamento).

- 4) Che, la situazione di odierno sovraindebitamento del ricorrente trae origine da contratti di finanziamento sottoscritti per adempiere alle spese familiari, oggi insostenibili a causa del mutato reddito familiare.
- 5) che, alla luce del sovraindebitamento generatosi, il Sig. Cacici ha presentato, istanza di nomina di un Organismo di Composizione della Crisi innanzi l'Ordine dei commercialisti di Bergamo;
- 6) che, in considerazione della situazione concreta, è intenzione dell'istante proporre il seguente piano di composizione della crisi al fine di porre rimedio al proprio sovraindebitamento stante la natura di consumatore;
- 7) che, il presente piano è corredato di tutta la documentazione prevista dalla legge (consegnata all'OCC per i controlli e verifiche necessarie), così come risulta rispettosa dei requisiti richiesti, come riconosciuto dalla relazione della Professionista, anche in merito alla veridicità dei dati;
- 8) che, la composizione della massa debitoria, alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e della motivazione e/o origine del debito stesso;
- 9) che, il presente ricorso contiene altresì la sintesi di tutto il patrimonio del Sig. Cacici compresi beni immobili e mobili, nonché viene allegata la relazione del Professionista contenente la propria attestazione come previsto dalla Legge.
- 10) che, inoltre si prevede il pagamento in prededuzione delle spese relative alla procedura, in quanto oggettivamente funzionali alla risoluzione della situazione debitoria, spese rappresentate dal compenso dell'OCC nominato;
- 11) che infine, il presente piano prevede il pagamento in forma integrale di tutti i crediti privilegiati.

\*\*\*

### **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

L'Organismo adito ODCEC di Bergamo ha nominato, quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento, il Dott. Marco Persich, cui è demandato l'incarico di predisporre la relazione prevista dall'art. 68 comma 2 CCII, nonché di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, esprimere la propria valutazione in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed il giudizio sulla fattibilità e solvibilità del piano come predisposto.

<b>INDICE DEL RICORSO</b>
---------------------------

1) *MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO*

- 1.1) Le cause dell'inadempimento del debitore;*
- 1.2) Consistenza patrimoniale e capacità reddituale;*
  - 1.2.1) Considerazioni di carattere generale;*
  - 1.2.2) Redditi;*
  - 1.2.3) Conti correnti;*
  - 1.2.4) Beni mobili registrati;*
  - 1.2.5) Beni immobili.*
- 1.3) Dettaglio delle obbligazioni assunte;*
  - 1.3.1) Elenco delle posizioni debitorie;*
  - 1.3.2) Ammissibilità ex art. 69 CCII.*
- 1.4) indicazione dell'esistenza di eventuali atti impugnati dai creditori;*
- 1.5) Necessità finanziarie.*

2) *CONTENUTO DELLA PROPOSTA*

- 2.1) Ipotesi di base e descrizione del piano;*
- 2.2) Piano per la composizione della crisi;*
- 2.3) Convenienza del piano;*
- 2.4) Sostenibilità del piano.*

3) CONCLUSIONI

## 1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

### 1.1) *Le cause dell'inadempimento del debitore*

Deve essere premesso come la massa debitoria oggi in capo al ricorrente Sig. Cacici è di natura esclusivamente consumieristica e deriva da debiti contratti per sostenere le proprie spese mensili.

Infatti, come analizzato e riscontrato anche dall'OCC in sede di istruttoria, l'odierno sovraindebitamento del ricorrente è da ricondursi ad una pluralità di fattori, tra cui gravi vicissitudini familiari, l'aumento dei tassi di interesse del mutuo contratto e dunque il ricorso al credito per sostenere le crescenti spese mensili fronteggiando la progressiva mancanza di liquidità.

Viene dato atto di come nel 2017 il Sig. Cacici ha contratto matrimonio civile con [REDACTED] [REDACTED] dalla cui unione sentimentale è nato il primogenito della coppia [REDACTED]. Inoltre, si evidenzia come costituisce anche parte del nucleo familiare anche [REDACTED], già figlia della compagna del ricorrente nata prima della loro unione sentimentale, [REDACTED] [REDACTED].

Data la nascita del figlio, la coppia decise di acquistare la prima casa familiare, ita presso il Comune di [REDACTED], sottoscrivendo contratto di mutuo ipotecario con in data 15.12.2017, per l'importo di Euro 132.000,00 con l'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, il quale prevede un piano di ammortamento della durata di 360 mesi a tasso di interesse variabile. Nel corso degli anni 2018 e 2019 il Sig. Cacici ha contratto i primi finanziamenti al fine di acquistare beni di prima necessità, come autovettura familiare, cucina e altri arredi, nonché per il sostentamento delle spese familiari, senza mai concedersi sfizi eccessivi e sproporzionati rispetto al reddito del nucleo familiare. Infatti, i finanziamenti contratti dal ricorrente erano di lieve entità e sostenibili dal Sig. Cacici. Tuttavia, a decorrere dalla crisi pandemica relativa al Covid 19 e dalle conseguenti misure di lockdown nei primi mesi del 2020, sono sorte le prime difficoltà in contrate dalla famiglia. Deve essere rilevato come le misure restrittive legate alla pandemia hanno profondamente inciso sul benessere psicologico di diverse persone, fra cui anche la Sig.ra Nooitmer la quale ha attraversato un grave periodo di difficoltà psicologica e relazionale, culminato in uno stato depressivo, tanto è vero che la moglie del ricorrente è stata costretta a richiedere l'aiuto di professionisti in ambito psicoterapeuta tra il 2020 ed il 2021. Per tali

ragioni, il bilancio familiare è stato gravato da ulteriori spese pari a circa Euro 100/150 mensili. Le spese mediche necessarie per fronteggiare lo stato depressivo dell' [REDACTED] anno dunque generato un aggravio del fabbisogno mensile familiare e la conseguente difficoltà nel fronteggiare le rate dei finanziamenti contratti.

Inoltre, la moglie del Sig. Cacici nell'ulteriore tentativo di recuperare il proprio equilibrio psicologico, non appena è stato possibile recarsi nuovamente fuori dall'Unione Europea, ha deciso di ritornare in Suriname, proprio Paese di origine, congiuntamente ai due figli [REDACTED]. L'allontanamento della S. [REDACTED] ha generato un ulteriore aggravio delle spese familiari, infatti il ricorrente, attraverso il proprio reddito, doveva anche provvedere al mantenimento della propria moglie e dei figli che vivevano all'estero, nonché sostenere le spese relative agli spostamenti aerei, come da documentazione prodotta.

L'aumento delle spese familiari ha costretto il Sig. Cacici a ricorrere nuovamente all'accesso al credito, sottoscrivendo nuovi finanziamenti e rifinanziando quelli precedenti, il tutto nel tentativo di mantenere affettivamente unita la propria famiglia.

Fortunatamente, grazie all'impegno del ricorrente, la Sig.ra Nooitmeer è riuscita a recuperare progressivamente il proprio equilibrio psicologico, per cui ha fatto successivamente rientro in Italia tornando a vivere presso la casa familiare.

Come accertato anche dall'OCC nella propria relazione, la dinamica dell'indebitamento del Sig. Cacici non appare dovuto ad una moltitudine di finanziamenti contratti in modo speculativo, ma i debiti contratti dal ricorrente sono riconducibili alla necessità progressiva di sostenere le dovute alle vicende che hanno interessato la famiglia del Sig. Cacici in modo imprevedibile.

\*\*\*

In ogni caso, dalla analisi dei fatti narrati, emerge come il Sig. Cacici chiaramente non abbia generato la situazione di odierno sovraindebitamento con dolo o colpa grave. Anzi, si riscontra come il ricorrente ha sempre cercato per quanto possibile di estinguere le posizioni debitorie in essere, mantenendo con i propri creditori rapporti corretti e trasparenti.

A tale riguardo, giova evidenziare come la normativa vigente in tema di piano di ristrutturazione del consumatore ha espunto il criterio di meritevolezza ai fini di determinare l'accessibilità alla presente

procedura, ma tratta appunto di dolo o di colpa grave quale criterio base, i quali sono assenti nel caso di specie. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in presenza di una mancata accurata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito esclude espressamente la colpa grave del debitore.

## **1.2) consistenza patrimoniale e capacità reddituale**

### **1.2.1) considerazioni generali**

Al fine di meglio comprendere l'attuale situazione di difficoltà economica, è opportuno approfondire il complessivo quadro patrimoniale e reddituale del ricorrente.

In primo, come precedentemente anticipato, viene evidenziato come il Sig. Cacici vive con la propria compagna Sig.ra Noitmeer ed i due figli entrambi minorenni Santiago Mattia Cacici e Jereza Alizee Noitmeer, in abitazione di proprietà del ricorrente e della propria compagna, gravata da mutuo ipotecario come da documentazione allegata.

### **1.2.2) redditi**

In merito alla situazione reddituale del ricorrente si riscontra come lo stesso a decorre dal 24.11.2023 è dipendente a tempo indeterminato presso la società Italsabi Srl, dove percepisce una retribuzione mensile al netto delle imposte e delle cessioni pari a circa Euro 1.800,00/1.850,00.

A scopo documentativo, viene dato atto del reddito annuo percepito dal ricorrente in base ai 730 ed ai CUD depositati ed allegati al presente ricorso:

- 2021/2020: reddito complessivo: Euro 27.168,00 – imposta netta: Euro 2.641,00;
- 2022/2021: reddito complessivo: Euro 27.874,00 – imposta netta: Euro 3.002,00;
- 2023/2022: reddito complessivo: Euro 29.030,00 – imposta netta: Euro 3.634,00;
- 2024/2023: reddito complessivo: Euro 30.987,00 – imposta netta: Euro 4.372,00;
- 2025/2024: reddito complessivo: Euro 35.706,00 – imposta netta: Euro 6.176,00.

Ai fini della presente procedura, viene anche dato atto di come la Sig.ra Nooitmeer è attualmente priva di occupazione, in ogni caso svolge lavori saltuari ed a tempo determinato quindi si trova nella impossibilità di contribuire al reddito familiare.

Inoltre, concorrono formare il reddito mensile del nucleo familiare gli assegni unici che vengono erogati nella misura di Euro 200,00 per il figlio [REDACTED] e nella misura di Euro 200,00 per [REDACTED]. Per cui, alla luce di quanto sovraesposto, il reddito mensile della famiglia del ricorrente è pari a circa 2.200/2.250,00 Euro.

### **1.2.3) conti correnti**

Il ricorrente è inoltre titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

- C/c presso Banca Mediolanum, n. [REDACTED] con saldo di Euro 106,15;
- C/c presso Banca Mediolanum, n. \* [REDACTED] con saldo di Euro 54,53;
- C/c presso Banca MPS, collegato al mutuo ipotecario, n. [REDACTED] con saldo di Euro 500,00 circa, cointestato alla [REDACTED]

### **1.2.4) beni mobili registrati**

Per quando riguarda i beni mobili registrati, si rileva come il Sig. Cacici è proprietario di autovettura priva di valore liquidatorio come da documentazione allegata.

### **1.2.5) beni immobili**

Infine, come anticipato, il ricorrente è comproprietario dell'abitazione presso cui è residente presso il Comune di [REDACTED] più precisamente il Sig. Cacici è titolare della quota del 50% dell'immobile di categoria A/3 della consistenza di 89 mq e della quota del 50% dell'immobile di categoria C/6 della consistenza di 14 mq.

In base alle Tabelle OMI, l'abitazione del ricorrente possiede un valore complessivo compreso fra Euro 70.660,00 ed Euro 81.800,00, per cui il valore della quota di proprietà del ricorrente è compreso fra Euro 35.330 ed Euro 40.900,00.

Si evidenzia come tali immobili sono gravati da mutuo ipotecario sottoscritto in data 27.12.2017, con residuo debitorio di circa Euro 114.164,48. Per cui, il valore di mercato più alto, è in ogni caso inferiore al residuo debitorio del mutuo ipotecario, da cui si riscontra come in caso di vendita dell'immobile con metodo competitivo l'intero ricavato sarebbe assorbito dal debito garantito da ipoteca. Inoltre, si evidenzia anche come il report aste immobiliari redatto dal sindacato notarile italiano riporta un ricavato medio delle vendite in asta pari al 50% del valore di mercato.

### 1.3) Dettaglio delle obbligazioni assunte

Successivamente ad aver illustrato la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente Sig. Cacici, viene nel presente paragrafo illustrata la situazione debitoria complessiva.

#### 1.3.1) Elenco delle posizioni debitorie

La seguente tabella illustra il dettaglio delle posizioni debitorie.

<i>Istituto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Motivazione</i>	<i>Natura - Privilegio</i>
Agenzia delle Entrate	Euro 9.171,77	Irregolarità dichiarazioni – sanzioni del codice della strada	Privilegio
Banca Cofidis	Euro 3.985,25	Finanziamento per spese mensili	Chirografaria
Banca Findomestic	Euro 19.380,67	Finanziamento per spese mensili	Chirografaria
Golden Bar Securisation (già banca Santander)	Euro 54.973,43	Finanziamento per spese mensili	Chirografaria
Marte SPV Srl (già Fiditalia)	Euro 33.018,94	Residuo finanziamenti per spese mensili oltre a carta revolving	Chirografaria
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 124.336,46</b>		

Da considerare, inoltre, vi sono le spese relative all'odierna procedura, essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. le quali consistono nel compenso dell'OCC nonché del legale advisor, dedotti gli acconti già versati, le quali si preannuncia già verranno saldate interamente.

<i>Istituto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Motivazione</i>	<i>Natura - Privilegio</i>
ODCEC di Bergamo, Gestore Dott. Persich	Euro 5.208,62	Organismo di Composizione della Crisi	Predeuzione
Avv. Gianni Turco	Euro 1.903,20	Advisor Legale	Privilegio
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 7.111,82</b>		

#### 1.3.2) Considerazioni in merito all'assenza di colpa grave, dolo e malafede ex art. 69 CII

Giova ribadire come l'analisi del quadro debitorio permette di affermare come l'attuale insostenibilità dei debiti a carico del Sig. Cacici è stata causata dalle vicende familiari che il ricorrente ha subito, in particolar modo l'allontanamento dal nucleo familiare della XXXXXXXXXX

Per cui, in merito alla odierna situazione di sovraindebitamento, se si può parlare di colpa del ricorrente, si tratta di colpa lieve, non certo di dolo o colpa grave. Conseguentemente è da escludersi con assoluta certezza la presenza di motivi ostativi all'ammissibilità di cui all'art. 69 ss. CCII.

#### **1.4) indicazione dell'esistenza di eventuali atti impugnati dai creditori**

Viene dato atto di come ad oggi non risultano atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori, come accertato anche dall'OCC, né vi sono stati atti lesivi degli interessi dei creditori compiuti dal Sig. Cacici negli ultimi cinque anni.

#### **1.5) Necessità finanziarie**

Il presente paragrafo è dedicato ad evidenziare le esigenze finanziarie mensile del Sig. Cacici, il quale come da stato di famiglia allegato al presente ricorso, vive congiuntamente alla compagna, al figlio avuto dalla coppia ed alla figlia avuta dalla [REDACTED] da precedente unione sentimentale.

<b>Ragione</b>	<b>Spesa</b>
Vitto	€ 350,00
Utenze luce, gas e telefonia	€ 130,00
Rata mutuo	€ 720,00
Vestiario e cura della persona	€ 130,00
Spostamenti auto (carburante, assicurazione, bollo, ecc.)	€ 200,00
Imposte comunali e cura della casa	€ 30,00
Spese scolastiche	€ 120,00
Spese mediche, varie ed eventuali	€ 70,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.750,00</b>

Per cui, alla luce di quanto esposto nel presente paragrafo, appare sostenibile il versamento a favore dei creditori dell'importo di Euro 500,00 mensili.

## 2) CONTENUTO DELLA PIANO

Effettuata la necessaria e doverosa precedente esposizione, anche per contestualizzare la posizione debitoria in essere, deve procedersi illustrandosi le modalità di risoluzione e composizione della crisi di sovraindebitamento.

### **2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta**

Il presente piano di composizione della crisi del consumatore prevede la durata di cinque anni ed in considerazione delle effettive possibilità dell'esponente precedentemente descritte, viene preventivato il versamento delle seguenti somme:

- Euro 599,00 per le 72 mensilità successive a decorrere dall'omologa (sei anni), per un importo complessivo dunque pari ad Euro 43.128,00.

Il tutto dunque per importo complessivo di **Euro 43.128,00**.

Mentre si intende prevedere il saldo integrale del mutuo ipotecario secondo il regolare piano di ammortamento.

### **2.2) Piano per la composizione della crisi.**

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio, con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori (salvo arrotondamenti).

<i>Creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<b><i>Importo proposto</i></b>
O.C.C.	€ 6.594,46	100%	€ 6.594,46
Advisor Legale	€ 1.903,20	100%	€ 1.903,20
Agenzia delle Entrate	€ 9.171,77	100%	€ 9.171,77
Banca Cofidis	€ 3.985,25	22,86%	€ 911,09
Banca Findomestic	€ 19.380,67	22,86%	€ 4.730,71
Banca Santander	€ 54.973,43	22,86%	€ 12.567,75
Fiditalia – Marte SPV	€ 33.018,94	22,86%	€ 7.548,62
Totale	€ 129.028,12		€ 43.128,00

Gli importi previsti nella precedente tabella, come illustrato prevedono il soddisfacimento integrale delle spese inerenti la presente procedura ed il soddisfacimento dei creditori chirografi nella percentuale del 25%.

\*\*\*

## ***2.2) Sulla convenienza del piano e sull'alternativa liquidatoria***

La proposta formulata appare confacente alle effettive possibilità della esponente, in particolare in considerazione del reddito percepito in forza della propria attività e delle spese che lo stesso deve mensilmente sostenere per il proprio sostentamento. Inoltre, le percentuali proposte risultano confacenti con la finalità propria dell'istituto giuridico.

Il carattere vantaggioso della proposta è da rinvenire nell'importo messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori, ma anche nel tempo e nelle modalità di pagamento atteso che in circa sei anni terminerebbero i pagamenti, senza l'esborso di ulteriori somme da parte dei creditori.

L'eventuale alternativa liquidatoria si presenterebbe comunque meno soddisfacente per i creditori presenti.

Infatti, in primo luogo si evidenzia come l'apertura della liquidazione controllata in capo al Sig. Cacici, comporterebbe la vendita con metodo competitivo dell'immobile di proprietà. Per cui, anche qualora l'immobile fosse venduto al miglior prezzo possibile pari ad Euro 81.800,00 tale importo sarebbe destinato al creditore ipotecario. Inoltre, l'importo residuo del mutuo rimarrebbe come credito chirografo in capo solidalmente al Sig. Cacici ed XXXXXXXXXX per la somma di Euro 32.364,48.

Inoltre, in caso di apertura della liquidazione controllata, verrebbe destinata a favore della procedura l'importo di Euro 500,00 mensili oltre alle mensilità aggiuntive per 36 mensilità, dunque per un importo totale quale attivo pari ad Euro 21.564,00.

L'attivo della eventuale procedura liquidatoria, sarebbe però gravato dal compenso del liquidatore (calcolato forfettariamente in egual misura del compenso dell'OCC) per un importo di Euro 5.208,62 nonché delle spese di perizia e di registro, tipiche delle procedure liquidatorie, calcolate forfettariamente in Euro 1.000,00.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte, il ricavato distribuibile a favore dei creditori in caso di alternativa liquidatoria viene esposto nella seguente tabella:

<i>Creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo erogato</i>
O.C.C.	€ 5.208,62	100%	€ 5.752,30
Liquidatore	€ 5.208,62	100%	€ 5.752,30
Spese liquidazione	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00
Advisor Legale	€ 1.903,20	100%	€ 3.806,40
Agenzia delle Entrate	€ 9.171,77	85%	€ 8.243,56
Banca MPS Ipotecario	€ 81.800,00	100%	€ 81.800,00
Banca MPS chirografo	€ 32.364,48	0%	€ 0,00
Banca Cofidis	€ 3.985,25	0%	€ 0,00
Banca Findomestic	€ 19.595,00	0%	€ 0,00
Golden Bar	€ 32.128,00	0%	€ 0,00
Fiditalia	€ 21.493,00	0 %	€ 0,00

Come dai dati evidenziati anche in presenza della condizione più favorevole per i creditori (ovvero la vendita dell'immobile in asta al prezzo più alto previsto dalle tabelle OMI), il presente piano risulta essere di gran lunga più vantaggioso rispetto alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss. CCII. Infatti, l'utile distribuibile ai creditori sarebbe complessivamente maggiore perché comprensivo del valore immobiliare, tuttavia la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografi sarebbe notevolmente inferiore. **Inoltre, l'apertura della liquidazione controllata in capo al Sig. Cacici comporterebbe la nefasta conseguenza della generazione del debito chirografario in capo alla compagna del ricorrente**, quale residuo del debito a seguito della vendita della prima casa d'abitazione. Il presente piano prevede invece il pagamento in continuità del mutuo ipotecario secondo il regolare piano di ammortamento.

\*\*\*

## **2.2) Sostenibilità del piano di composizione della crisi**

Il piano oggetto del presente ricorso, appare confacente alle effettive possibilità della ricorrente, infatti il piano presentato dal Sig. Cacici è ponderato in base al reddito mensile percepito del nucleo familiare ed alle spese che il ricorrente deve sostenere mensilmente, le quali a loro volta sono adeguatamente documentate e certificate. Inoltre, la sostenibilità del presente piano non contempla la possibilità che la Sig.ra Nooitmeer possa contribuire alle spese del nucleo familiare attraverso impiego lavorativo futuro.

### 3) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, il Sig. Antonio Gabriele Cacici, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

#### CHIEDE

Voglia, l'illustrissimo Tribunale di Bergamo adito,

- di **dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento** di cui all'art. 70 CCII nei confronti del sottoscritto Sig. **Cacici Antonio Gabriele** (C.F. [REDACTED]), disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC;
- di disporre, ex art. 150 CCII, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente, nonché le altre misure idonee a conservare la piena integrità del patrimonio della ricorrente fino alla conclusione del procedimento;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura.

Con osservanza.

Arese - Bergamo, lì 26.01.2026

Gabriele Antonio Cacici  
  
Avv. Gianni Turco  


**Si allegano:**

**Documentazione necessaria ai fini degli artt. 39 e 65 ss. CCII.**

- A) Relazione dell'OCC;
- B) Elenco dei creditori;
- C) Elenco/inventario del patrimonio attivo;
- D) Elenco delle spese mensili;
- E) Certificato stato di famiglia;
- F) Documentazione fiscale ultimi sei anni;
- G) Estratti conto ultimi cinque anni;
- H) Carta identità e codice fiscale;
- I) Procura sottoscritta.

**Ulteriore documentazione di cui in narrativa:**

- 1) Istanza di nomina OCC presentata;
- 2) Contratto di mutuo ipotecario;
- 3) Quietanza MPS e residuo mutuo;
- 4) Buste paga;
- 5) Contratto di lavoro;
- 6) Visura protesti;
- 7) Visura catastale;
- 8) Contratto finanziamento Banco Santander;
- 9) Cessione 1/5 Banco Santander;
- 10) Contratto Finanziamento Fidelity;
- 11) Contratto Finanziamento Cofidis;
- 12) Elenco cartelle e avvisi Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 13) Report Centrale Rischi;
- 14) Crif;
- 15) Estratto contributivo INPS.

